SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1108-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE BARBI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro dei Trasporti e, « ad interim », della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

---

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'anno scorso con due successivi provvedimenti il Parlamento decise un « credito contributivo » per ridurre il costo del lavoro in relazione agli scatti di scala mobile. Col primo provvedimento — il decreto n. 15 del 7 febbraio 1977, convertito nella legge n. 102 del 7 aprile 1977 — tale credito veniva concesso alle aziende manifatturiere ed estrattive; con il secondo — legge n. 573 dell'8 agosto 1977 — il medesimo credito veniva esteso anche alle aziende commerciali di esportazione, a quelle alberghiere e ai pubblici esercizi.

Lo scopo era quello di contenere l'inflazione riducendo gli oneri previdenziali ed assistenziali gravanti sulle imprese e di rendere più competitive sul mercato internazionale le nostre produzioni e i nostri servizi turistici.

I provvedimenti hanno avuto un loro benefico effetto, tanto che viene da ogni parte richiesta una soluzione organica e permanente del problema relativo all'incidenza degli oneri sociali sul costo del lavoro che sia tale da mettere le nostre imprese in condizioni di parità con quelle concorrenti di altri paesi.

Nell'attesa che una legge organica sia elaborata e varata, dato che i provvedimenti dell'anno scorso avevano solo un anno di durata (dal 1° febbraio 1977 al 31 gennaio 1978), si è ritenuto necessario un intervento urgente per evitare le conseguenze negative della cessazione della riduzione degli oneri.

Perciò il Governo ha deciso — col decreto n. 15 del 1° febbraio 1978 — la proroga del credito contributivo fino al 31 marzo 1978.

Contemporaneamente è stato prorogato alla stessa data anche il contributo statale a favore dei marittimi adibiti alla pesca mediterranea ed oceanica, che era stato concesso con la legge n. 27 del 22 febbraio 1973 (art. 14) modificata dalla legge n. 389 del 14 maggo 1976 (art. 11) e che era venuto a scadere il 31 dicembre 1977.

Perchè una proroga così breve? Evidentemente perchè la mancata approvazione del bilancio dello Stato e l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo, appunto, impongono al Governo una rigida limitazione nell'uso delle disponibilità finanziarie a mezzo di decreti-legge.

* * *

La 10ª Commissione, che ha esaminato ed accolto il provvedimento in esame, con un emendamento aggiuntivo tendente a rettificare un errore materiale apparso nel testo dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, si augura che l'Assemblea voglia a sua volta approvarlo.

BARBI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

14 febbraio 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che la proroga resti limitata al 31 marzo 1978 (termine che molto opportunamente coincide con la scadenza dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per il 1978) e purchè essa continui ad operare con le stesse modalità previste dalle leggi 7 aprile 1977, n. 102 e 8 agosto 1977, n. 573.

Il tema del contenimento del costo del lavoro, alla scadenza del termine del 31 marzo, dovrà infatti essere riesaminato in modo approfondito e puntuale nel contesto di una ricognizione degli elementi di base (struttura del costo del lavoro; costo del denaro; livello complessivo di utilizzo delle risorse disponibili) che devono dare corpo al programma di politica economica, quale emergerà dai contatti in corso tra le forze politiche per il superamento della crisi in atto; tale programma dovrà poi essere coerentemente recepito nel prosieguo della discussione parlamentare sul bilancio di previsione 1978.

BACICCHI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-*bis*.

La lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:

« *b*) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 31 del 1° febbraio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le norme relative al contenimento del costo del lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Il credito contributivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, è riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalità di applicazione, sino al 31 marzo 1978.

È prorogata, altresì, sino alla stessa data, la concessione del contributo a carico dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389. Dal contributo stesso, determinato per il primo trimestre 1978 nella misura di 600 milioni di lire, sono esclusi i marittimi dipendenti dalle imprese di pesca che beneficiano della riduzione contributiva di cui all'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI Tina — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 1-*bis*.

La lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:

« *b*) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127 ».

Art. 2.

Identico.